



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0977 del 10/10/2018

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi " G. d'Annunzio" Chieti-Pescara e la ASL Roma I per lo svolgimento di tirocinio post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo, per laureati dell'Università degli Studi " G. d'Annunzio" Chieti-Pescara , presso le strutture della ASL Roma I.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento per lo Sviluppo Organizzativo – UOC Formazione e sviluppo delle Competenze

Centro di costo: 124

L'estensore (Dr. Paolo Tarantino) Paolo Tarantino

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Tarantino

Paolo Tarantino
Data 10/09/2018

Il Direttore della U.O.C. Formazione
e sviluppo delle Competenze
Dott. Franco Cocchi

Franco Cocchi
Data 10/09/2018

Il Direttore
Area Interdipartimentale Risorse
Umane
Dott.ssa Silvia Dionisi

Silvia Dionisi
Data 17/10/2018

Il Direttore del
Dipartimento per lo Sviluppo
Organizzativo
Dr. Carlo Saitto

Carlo Saitto
Data 19/09/18

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Costo previsto: €..... – Esercizio ...(anno)... C.E. n. (denominazione del conto)

Il Funzionario addetto al controllo di budget: (inserire Nome e Cognome) data _____ firma _____

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione Dott. Carlo Saitto

data _____

firma _____

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 30.10.2018 firma Cristina Matranga

Parere del Direttore Sanitario Dr. Mauro Goletti

IL SOSTITUTO DOTT.SSA MARIA ROSARIA ROMAGNUOLO

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 1/10/2018 firma Maria Rosaria Romagnuolo

Il Presente provvedimento si compone di n. 12 pagine di cui n. 8 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tarascio

Angelo Tarascio



N. 0977 DEL 10/10/2018

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA UOC FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

CONSIDERATO CHE tra l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara con sede legale in Chieti, Via dei Vestini -C.F. 93002750698 rappresentata dal Rettore, Prof. Sergio Caputi e per delega dal Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Prof.ssa Patrizia Di Iorio, con sede in Chieti, Via dei Vestini, 31 e la ASL Roma I, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito, 3 -00193 p. IVA 13664791004, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Tanese, si è inteso stipulare una convenzione per promuovere iniziative di tirocinio curricolare a studenti frequentanti i corsi di studio presso l'Università degli studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara ;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 la ASL Roma I ha adottato un nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti Formativi;

PRESO ATTO CHE l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara – Scuola di Medicina e Scienze della Salute, chiede la formalizzazione detta convenzione con la ASL Roma I, con PEC del 08.06.2018

VISTA la richiesta da parte dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara – Scuola di Medicina e Scienze della Salute, per lo svolgimento di tirocinio post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo, per laureati dell'Università degli studi dell'Aquila

PRESO ATTO CHE con prot. n. 0102013 del 08.08.2018, agli atti della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dr. Giuseppe Ducci, ha dato parere positivo e comunicato che coerentemente con l'organizzazione aziendale, la convenzione dovrà comprendere tutte le strutture che afferiscono al servizio;

TENUTO CONTO CHE il Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma I, di cui alla Deliberazione n. 685 del 4.08.2016, all'art. 4 prevede che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

CONSIDERATO CHE l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività di tirocinio nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dalla presente Convenzione.

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, per lo svolgimento di tirocinio post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo, per laureati dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara;



ASL
ROMA 1

- di stabilire che, Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dr. Giuseppe Ducci, sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
 1. il parere positivo del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dr. Giuseppe Ducci ;
 2. Il progetto formativo (Modello PFT) che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dallo specializzando per accettazione al momento dell'inizio della frequenza
- di prevedere che l'Università degli Studi " G. d'Annunzio" Chieti-Pescara provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività di tirocinio nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dalla presente Convenzione.
- di stabilire che la predetta convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula, durata anni 3 e cessa di produrre i suoi effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno 3 mesi, anche solo di una delle parti;
- CHE l'attività di tutor venga svolta in orario di servizio;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Responsabile del
procedimento
Dott. Paolo Tarantino

Data 10/09/2018

Il Direttore della U.O.C.
Formazione e sviluppo
delle Competenze
Dott. Franco Cocchi

Data 10/09/2018

Il Coordinatore
Area Interdipartimentale
Risorse Umane
Dott.ssa Silvia Dionisi

Data 17/09/2018

Il Direttore del
Dipartimento per lo
Sviluppo Organizzativo
Dr. Carlo Saitto

Data 19.9.18

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;



servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Convenzione con l'Università degli Studi " G. d'Annunzio" Chieti-Pescara – e ASL Roma I, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi " G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, per lo svolgimento di tirocinio post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo, per laureati de l'Università degli Studi " G. d'Annunzio" Chieti-Pescara;

- di stabilire che Il Direttore Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dr. Giuseppe Ducci, sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
 1. il parere positivo del Direttore Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dr. Giuseppe Ducci ;
 2. Il progetto formativo (Modello PFT) che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dallo specializzando per accettazione al momento dell'inizio della frequenza
- di prevedere che l'Università degli Studi " G. d'Annunzio" Chieti-Pescara provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività di tirocinio nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dalla presente Convenzione.
- di stabilire che la predetta convenzione produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula, durata anni 3 e cessa di produrre i suoi effetti in caso di recesso, con preavviso di almeno 3 mesi, anche solo di una delle parti;
- CHE l'attività di tutor venga svolta in orario di servizio;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Fanese

Università degli Studi "G. d' Annunzio" Chieti - Pescara

CONV. N CONVENZIONE DI TIROCINIO

DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n.142 del 25.03.98)

TRA

L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA, con sede legale in Via dei Vestini in Chieti, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Caputi e per delega dal Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Prof.ssa Patrizia Di Iorio, con sede in Chieti, Via dei Vestini 31

E

ASL ROMA1

con Sede Legale in ROMA – Cap 00193

Via Borgo Santo Spirito, 3 - Partita Iva13664791004, d'ora in poi denominato

"Soggetto Ospitante" e rappresentata dal Dott. Angelo Tanese

nato/a a San Benedetto del Tronto (AP) il 21.07.1966 e domiciliato/a per la carica in ROMA in Via Borgo Santo Spirito, 3

PREMESSO

1) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso Enti Pubblici ed Imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

2) che in materia di tirocini formativi ed orientativi, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della Legge 196/97 emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;

f

sp

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1: Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a) ad accogliere presso le Sue strutture un numero max di n. 3 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento per anno accademico (non più di due tirocinanti a semestre per ogni dottore psicologo-tutor) su proposta del Soggetto Promotore;
- b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- c) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- d) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

Articolo 2: Obblighi del Soggetto Promotore

- a) Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- b) Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;
- c) Il Soggetto Promotore designa un tutor universitario in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l'attività formativa.

Articolo 3: Modalità e contenuto degli stage

Lo stage (o tirocinio formativo e di orientamento), ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Il Soggetto Ospitante garantisce al Soggetto Promotore il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto attuativo del Ministero del Lavoro n. 142/98.

Per ciascun tirocinante inserito nel Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

7

11

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile.

La durata degli stage varia da tre a sei mesi ed è concordata nello specifico dal tutor su proposta del Soggetto Ospitante e comunque non superiore ai 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i quali l'articolo 7 del Decreto Ministeriale 142/1998, pone un limite massimo di 24 mesi. Le date di inizio e termine, nonché i tempi di presenza nei locali del Soggetto Ospitante, sono fissate di comune accordo tra il tutor aziendale e il tutor universitario.

Al termine dello stage, sarà cura del tirocinante redigere una relazione sull'attività svolta. Il Soggetto Ospitante trasmette al Soggetto Promotore un'attestazione di frequenza per consentire allo stesso di rilasciare l'attestato di stage. I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di stage, rimangono di proprietà del Soggetto Ospitante. ,

Articolo 4: Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il Soggetto Ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage avvisando il Soggetto Promotore.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 5: Privacy

I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo stage svolto c/o le strutture del Soggetto Ospitante in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/03, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali raccolti in conseguenza o nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati, sia in forma manuale che elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore.

Sono comunque riconosciute al Soggetto Promotore le facoltà di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.

Articolo 6: Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipulazione e si intende tacitamente rinnovata. La parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata, entro tre mesi dalla scadenza.

Chieti, li

Soggetto Promotore:

Ragione Sociale Soggetto Ospitante:

Scuola di Medicina e Scienze della Salute

ASL ROMA 1

Il Presidente della Scuola di Medicina e Scienze

Direttore Generale

della Salute

Università degli Studi "G. D'Annunzio"

Il Legale Rappresentante

Prof.ssa Patrizia Di Iorio

Dott. Angelo Tanese

.....
Timbro Soggetto Promotore

.....
Timbro Soggetto Ospitante

A
P



PROGETTO FORMATIVO TIROCINANTI

(Rif. Convenzione tra ASL ROMA I e _____ stipulata con Deliberazione n.

Del _____)

Nominativo del tirocinante _____

Nato a _____ il _____ Tel _____

Residente in Via _____ Città _____ CAP _____

Cod. Fiscale _____ E-MAIL _____

Matricola _____ Facoltà di _____ Università/Ente Formativo _____

Corso di Laurea _____ Corso di Specializzazione non medica _____

Master in _____ Altro _____

AZIENDA OSPITANTE: ASL ROMA I Indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3 – 00193 Roma

AREA/DIPARTIMENTO/DISTRETO/UOC/UOSD¹ _____

Struttura specifica dove si svolgerà il tirocinio _____

Periodo di tirocinio n. mesi dal _____ al _____

(Il periodo del tirocinio deve corrispondere con la copertura assicurativa)

Soggetto Promotore _____

Tutor dell'Ente Promotore _____ tel _____

Tutor dell'ASL ROMA I _____ tel _____

Polizze Assicurative (allegare copia)

INFORTUNI SUL LAVORO INAIL _____ n. _____ periodo di validità _____

RCT _____ n. _____ Compagnia _____ periodo di validità _____

Obiettivi, attività, modalità del tirocinio _____

¹ Campo obbligatorio

f
sp



ASL
ROMA 1

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE:

- a) iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, la lettera di autorizzazione al ritiro del badge consegnato da apposito ufficio della UOC Gestione del Personale, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- b) osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- c) rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui i tirocinanti svolgono l'attività didattico-formativa;
- d) attestare i periodi di frequenza secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- e) svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell'Azienda;
- f) riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- g) prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro (dall'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998).
- h) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lsg 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione;
- i) ottemperare agli obblighi di riservatezza (sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio) su dati personali, informazioni e conoscenze di procedimenti amministrativi e processi organizzativi acquisiti durante il tirocinio, fermo restando, laddove previsto per il profilo professionale, il segreto professionale (etico, deontologico, giuridico) o il segreto d'ufficio; per il trattamento dei dati personali è tenuto ad osservare la regolamentazione privacy dell'Azienda ospitante che, ai fini del trattamento dei dati personali (anche di pazienti/utenti) riveste la qualità di titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento autorizza il tirocinante ad effettuare operazioni di trattamento, pertinenti e indispensabili al progetto formativo, sotto la diretta autorità del Direttore/Responsabile della Struttura aziendale, sede del tirocinio, con obbligo di osservare le sottostanti istruzioni del trattamento che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le informazioni contenute nel presente Progetto sono rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e i sottoscrittori sono consapevoli della responsabilità penali cui possono andare incontro in casi di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Si esprime, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 – n. 196 e del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio.

Roma _____

Firma per presa visione e accettazione del tirocinante _____

Firma e timbro dell'Università/Ente Proponente _____

Firma e Timbro del Direttore/Responsabile dell'Area/Distretto/UOC/UOSD sede del tirocinio _____

f
P

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Di seguito, si elencano alcune delle principali istruzioni la cui osservanza è improcrastinabile per il corretto trattamento:

a) effettuare operazioni di trattamento soltanto per finalità strettamente correlate alla propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa, sede di tirocinio, utilizzando:

- in via principale, solo dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- in via subordinata soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati anonimi;
- in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati comuni e/o identificativi;

b) verificare che i dati degli interessati (pazienti) siano esatti e completi e che siano utilizzati in modo pertinente e non eccedente rispetto all'attività;

c) conservare i dati particolari (es. i dati sanitari) separatamente da altri dati personali e, in ogni caso, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni in grado di renderli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi.

d) controllare e custodire fino alla restituzione, in maniera che non possano accedervi persone prive di autorizzazione, gli atti ed i documenti che contengono dati personali (soprattutto se particolari e/o in ogni caso quelli tali da rendere necessaria un particolare livello di riservatezza); pertanto, tali atti e documenti, alla fine della sessione di lavoro giornaliera, devono essere consegnati ad altro incaricato addetto al medesimo trattamento o depositati negli archivi (contenitori e/o luogo chiudibili a chiave) secondo le indicazioni fornite dal Direttore/Responsabile della Struttura aziendale; i documenti non possono, pertanto, essere lasciati incustoditi sulla propria scrivania e/o in luoghi aperti al pubblico in assenza di altri incaricati addetti al medesimo trattamento; non devono essere consultati da altri incaricati non abilitati al trattamento; non possono essere riprodotti, fotocopiati, trasmessi se non per esigenze connesse alla finalità del trattamento;

e) raccogliere immediatamente le stampe e custodire le medesime con le modalità descritte al punto precedente in tutte le ipotesi in cui venga utilizzata una stampante/fax condivisa da vari utenti, situata al di fuori dei locali ove è posta la singola stazione di lavoro;

f) utilizzare la modulistica privacy in uso in ambito aziendale (reperibile nella intranet aziendale, sezione Ufficio Privacy) per fornire l'informativa sul trattamento agli utenti e, ove necessario, acquisire il loro consenso;

g) non comunicare/diffondere/cancellare/distuggere dati personali se non previa autorizzazione del Direttore/Responsabile della Struttura (i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati - pazienti/utenti - non possono essere, in nessun caso, diffusi);

h) controllare e custodire gli strumenti elettronici utilizzati per il trattamento dei dati personali, in modo tale da impedirne l'accesso a persone non autorizzate o trattamenti non consentiti;

i) garantire la segretezza del codice identificativo (user-id; username) e della parola chiave (password) assegnati per l'accesso ai dati personali trattati mediante strumenti elettronici;

j) comporre la password con sequenza di almeno otto caratteri (sia numerici che alfabetici) o, se il programma in uso non lo permetta, dal numero massimo di caratteri consentito;

k) modificare la password al primo utilizzo ed ogni volta che viene richiesto dal sistema/programma informatico o al massimo ogni 6 mesi ma in caso di trattamento di dati sensibili e/ particolari giudiziari la parola chiave deve essere modificata almeno ogni tre mesi; in ogni caso modificare la password quando vi sia il dubbio che ne sia stata violata la segretezza (nella generazione della nuova password, non devono essere utilizzate sequenze di caratteri già usate in precedenza);

l) consegnare in busta chiusa, firmata sui lembi, le credenziali (username + password) al Direttore/Responsabile della Struttura o all'incaricato designato, dal medesimo Direttore/Responsabile, per la loro custodia;

m) chiudere la sessione di lavoro (disconnessione utente; spegnimento pc, ecc.) in tutti i casi di allontanamento, anche temporaneo, dalla postazione di lavoro informatica;

n) non utilizzare supporti rimovibili (cd-rom, pen-drive, pc portatili, ecc.) se non previa autorizzazione del Direttore/Responsabile della Struttura (es. per finalità di salvataggio o backup periodici dei dati), e, in caso affermativo, custodirli e conservarli con misure analoghe a quelle indicate nei punti c) e d));

o) non condividere, comunicare o inviare a persone (anche se colleghi di lavoro) dati personali se non ne necessitano per lo svolgimento delle loro attività;

p) informare prontamente il Direttore/Responsabile della Struttura o il Responsabile della protezione dei dati (mail: dpo@aslroma1.it) su ogni questione rilevante relativa al trattamento di dati personali effettuato nonché su eventuali richieste di accesso ai dati personali;

q) garantire la dignità delle persone e la riservatezza dei dati trattati (si veda a tal riguardo il provvedimento del Garante privacy del 9.11.2005, reperibile al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1191411>) anche in seguito a modifica/cessazione del rapporto di lavoro;

Infine, si ricorda che è fatto divieto:

- di affissione di liste di pazienti o piani di lavoro nei locali destinati all'attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o ancora da erogare;
- di utilizzare o consentire ad altri l'utilizzo di strumenti in grado di filmare o fotografare documenti contenenti dati personali, immagini a video, utenti nei locali destinati all'attesa di visite o pazienti ricoverati.

f

of



ASL
ROMA 1

prot. n° 0102013
del 8/8/2018



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO RP

AREA _____	- UOC Formazione
PROCEDURA CONVENZIONI: PARERE DELLA STRUTTURA	

DIPARTIMENTO/UOC/UOSD

Dipartimento di Salute Mentale

ENTE PROPONENTE LA CONVENZIONE Università degli Studi "G. d'Annunzio" - Chieti - Pescara

CORSO DI LAUREA in Psicologia

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE _____

MASTER _____

ALTRO tirocinio professionalizzante post-lauream

NUOVA CONVENZIONE

RINNOVO

ESTENSIONE DELLA DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

PARERE: POSITIVO NEGATIVO

indicare la motivazione. si procede nel solco di una positiva collaborazione tra Enti allo scopo di completare la formazione di professionisti che svolgono funzione di rilievo in area sanitaria. Per non più di 3 (tre) tirocinanti contemporaneamente presenti nella struttura del D.S.M.

NOMINATIVO E QUALIFICA TUTOR INSERITO BANCA DATI ASL RM1 (si attesta che ciascun tutor non ha contemporaneamente più di DOVE tra tirocinanti e frequentatori volontari. - Solo nel caso di formazione specialistica di Medici presso le Scuole delle Università degli Studi può essere affidato un numero di tirocinanti e frequentatori volontari pari a TRE)

IL REFERENTE DELLA FORMAZIONE

Mario Ambrogi

DATA 07/08/2018

IL DIRETTORE / RESPONSABILE

Giuseppe Ducci

ASL ROMA I
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Il Direttore Dr. GIUSEPPE DUCCI

[Handwritten initials]